



**AI CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare n. 30 del 14/07/2017

- 1) Le news di Luglio
- 2) Assegnazioni ai soci fiscalmente agevolate fino al 30 settembre 2017
- 3) La gestione delle casse previdenziali professionali
- 4) La manovra correttiva
- 5) Crediti IVA Trimestrali: aggiornato il modello IVA TR
- 6) Le agevolazioni agli autotrasportatori per il 2016
- 7) Split payment – ulteriori chiarimenti
- 8) Cessione del credito per le detrazioni maggiorate sulle parti comuni condominiali

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Simona Colombi
Dott.ssa Elisa Dentella
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Vittoria Steffenini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Silvia Belotti
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Simona Vavassori

Si rammenta che dal 1°luglio 2017 la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti della procedura di riscossione coattiva potrà avvenire a mezzo mail PEC. Invitiamo pertanto i clienti dello studio a tenere costantemente monitorata la propria casella di mail PEC.

1) Le news di Luglio

Da ottobre il riconoscimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in visura camerale

Grazie all’intesa tra InfoCamere e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le visure estratte dal Registro Imprese delle Camere di Commercio conterranno l’indicazione del rating di legalità rilasciato dall’AGCM. Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un riconoscimento indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in

generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.

L'elenco completo delle aziende che finora hanno ottenuto il rating di legalità, con il relativo punteggio, è pubblicato sul sito web www.agcm.it e dal prossimo mese di ottobre sarà integrato nelle visure del Registro Imprese rilasciate dalle Camere di Commercio.

Aggiornati i tassi soglia per scoperti di conto corrente, leasing e mutui

È stato pubblicato il decreto che fissa i nuovi tassi soglia per determinare l'usura per il trimestre 1° luglio 2017 – 30 settembre 2017. Per le aperture di credito in conto corrente oltre i 5.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 15,3375%. Per gli anticipi, gli sconti commerciali e i finanziamenti all'importazione oltre i 200.000 euro il tasso soglia su base annua è pari all'8,40%. Per i leasing strumentali oltre i 25.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 9,30%. Per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso è pari al 7,4875% mentre per quelli a tasso variabile il tasso soglia su base annua è pari al 7,0375%. Nell'allegato A al decreto sono specificati i tassi soglia per tutte le categorie di operazioni.

Approvata per 79 Camere di Commercio la maggiorazione del 20% del diritto annuale

È stato pubblicato il decreto recante l'incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017, 2018 e 2019. Il provvedimento autorizza un incremento della misura del diritto annuale fino al 20% per il finanziamento dei progetti camerali, condivisi con la Regione, indirizzati all'attuazione di "politiche strategiche nazionali" in tema di sviluppo economico e di servizi alle imprese. Un totale di 79 Camere di Commercio ha deliberato la percentuale di aumento da applicare ai diritti annuali e l'elenco delle suddette CCIAA interessate è stato allegato al decreto del 22 maggio 2017. Il decreto stabilisce che le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale per l'anno 2017 possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30 novembre 2017, senza sanzioni e interessi.

Approvate le tipologie di anomalie per il triennio 2013/2014/2015

L'Agenzia delle entrate ha approvato le tipologie di anomalie nei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, comunicati per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015. Sono comunicati agli indirizzi di Posta elettronica certificata dei contribuenti le comunicazioni di anomalia che vengono pubblicate all'interno del "Cassetto fiscale" ovvero sono trasmesse via Entratel all'intermediario che ha presentato la dichiarazione dei redditi qualora il contribuente abbia scelto questa modalità di invio in fase di presentazione del modello Unico. È stato pubblicato anche il software "Comunicazioni anomalie 2017" tramite il quale è possibile indicare i motivi che hanno generato l'anomalia o segnalare eventuali errori nella comunicazione ricevuta.

Possibile la notifica via Pec anche per le persone fisiche ed i soggetti non obbligati a munirsi di Pec

I soggetti non tenuti per obbligo all'adozione di un indirizzo di Posta elettronica certificata possono richiedere che la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo possa avvenire all'indirizzo Pec dichiarato all'atto della richiesta. Il servizio telematico per la comunicazione dei dati consente di trasmettere la comunicazione dell'indirizzo Pec: l'Agenzia delle entrate invia un messaggio contenente un codice di validazione per verificarne l'esistenza e l'effettiva disponibilità per il richiedente e l'indirizzo Pec ha validità a decorrere dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta l'avvenuta ricezione.

Riapertura dei termini per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro di capitali

La richiesta di adesione alla voluntary disclosure deve essere presentata entro il 31 luglio 2017 e può essere rettificata o integrata entro il 30 settembre 2017. I termini per aderire sono stati riaperti dal D.L. n.193/2016 che ha previsto un ulteriore intervallo temporale, che va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017, in cui è possibile accedere alla procedura di collaborazione volontaria. La riapertura dei termini si applica sia per l'emersione di attività estere sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali nazionali, vale a dire imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e dei sostituti d'imposta, nonché in materia di contributi previdenziali.

2) Assegnazioni ai soci fiscalmente agevolate fino al 30 settembre 2017

Con la risoluzione n. 66/E dell'8 giugno 2017 l'Agenzia delle entrate interviene per chiarire le modalità di gestione delle minusvalenze derivanti da assegnazione agevolata dei beni immobili posseduti dalle società. Queste possono essere utilizzate in compensazione delle plusvalenze, per determinare l'effettivo importo su cui applicare l'imposta sostitutiva.

Tale chiarimento è anche occasione per ricordare alla clientela la scadenza di settembre per porre in essere l'operazione agevolata.

La scorsa Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016) ha disposto infatti la proroga dei provvedimenti di:

- cessione e assegnazione agevolata, a favore dei soci delle società, dei beni Immobili (in particolare) da queste possedute;
- trasformazione agevolata delle società commerciali in società semplici;
- estromissione dei beni immobili strumentali dalle ditte individuali.

Tali operazioni ordinariamente sono accompagnate da un carico tributario piuttosto consistente che, attraverso il provvedimento in commento, può essere limitato tramite:

- una determinazione agevolata della base imponibile (per il calcolo della plusvalenza che si potrebbe venire a generare, è ammessa la possibilità di far riferimento al valore catastale anziché al valore venale degli immobili, quest'ultimo normalmente molto più elevato);
- l'applicazione di una conveniente aliquota di imposta sostitutiva (8% per la generalità dei casi, 10,5% qualora la società risultasse di comodo per due dei tre periodi d'imposta precedenti);
- un'aliquota agevolata del 13% da corrispondere sulle riserve in sospensione d'imposta, annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, e quelle delle società che si trasformano, ottenendone quindi l'affrancamento;
- l'applicazione agevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nel caso di trasferimento degli immobili, ove questi risultino dovute.

Le suddette facoltà di fatto rappresentano il naturale rimedio per le società per fuggire dal regime delle società di comodo. Tuttavia, tali strumenti possono essere utilizzati anche ai fini del soddisfacimento di una differente finalità di pianificazione e riduzione del carico fiscale in virtù di prospettate operazioni di dismissione o di cessazione dell'attività (che possono interessare tanto le società quanto le ditte individuali).

Dette operazioni possono essere realizzate, usufruendo di tali previsioni agevolative, solo entro il prossimo 30 settembre 2017 e l'eventuale imposta sostitutiva dovrà essere versata in due rate, alle seguenti scadenze:

- il 60% di quanto dovuto, entro il 30 novembre 2017;
- il rimanente 40%, entro il 16 giugno 2018.

Oltre la data del 30 settembre 2017, tali operazioni sconteranno la tassazione ordinaria.

3) La gestione delle casse previdenziali professionali

La chiusura della dichiarazione dei redditi, unitamente alla determinazione definitiva del reddito professionale, rappresenta il momento in cui si devono segnalare alla cassa privata di appartenenza i dati necessari per l'effettuazione del conguaglio dei contributi previdenziali di competenza del periodo d'imposta 2016.

Nella tabella che segue si trovano le informazioni relative alle principali casse di previdenza, con l'indicazione della scadenza di presentazione della dichiarazione annuale e di quelle relative ai versamenti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine INVIO telematico	Termine di VERSAMENTO
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Modello 2/17 entro il 31/07/2017	15/09/2017: regime A (4 scadenze) 30/11/2017: regime B (2 scadenze)
Agrotecnici	www.enpaia.it	Modello GSAG/CR entro il 31/10/2017	31/07/2017
Periti agrari		Modello GSAG/CR entro il 31/10/2017	
Avvocati	www.cassaforense.it	Modello 5/2017 entro il 30/09/2017	1° rata: 31/07/2017 2° rata: 02/01/2018
Biologi	www.enpab.it	Modello 1.2017 entro il 07/08/2017	1° rata: 30/09/2017 2° rata: 30/12/2017
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 17/red entro il 18/09/2017	18/09/2017 oppure in 4 rate (18/09 – 16/10 – 16/11 – 18/12)
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Modello A/2017 entro il 15/11/2017 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	15/12/2017
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31/07/2017	Acconto: 16/09/2017 Saldo: 16/12/2017
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	1° rata: 28/04/2017 2° rata: 31/05/2017 3° rata: 31/07/2017
Geometri	www.cassageometri.it	Quadro RR sezione III del modello Unico 2017 Persone fisiche entro il 30/09/2017	Unica soluzione: 30/06/2017 oppure in forma rateizzata
Giornalisti	www.inpgi.it	Modello RED-GS entro il 31/07/2017	31/10/2017 oppure in 3 rate con maggiorazione

Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2017 entro il 10/09/2017	In sei rate di cui l'ultima a saldo entro il 10/12/2017
Ingenieri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2017 entro il 31/10/2017	31/12/2017
Medici, odontoiatrici	www.empam.it	Modello D/2017 per la quota B entro il 31/07/2017 in via telematica o con raccomandata semplice	Saldo 2016 quota B: 31/10/2017
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Modello EPPI 03/16 entro il 30/09/2017	30/09/2017
Psicologi	www.enpap.it	Modello redditi Ord. entro il 02/10/2017	Acconto: 01/03/2017 Saldo: 02/10/2017
Veterinari	www.enpav.it	Modello 1/2017 entro il 30/11/2017	28/02/2018

È raccomandabile fare riferimento al sito web dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali indicazioni ed aggiornamenti.

4) La manovra correttiva

Di seguito si fornisce un riepilogo delle principali disposizioni di interesse fiscale introdotte con la Legge 96/2017 in vigore dallo scorso luglio.

Articolo	Comma	Note di commento
1	4-bis	<p align="center">Rimborsi in conto fiscale con pagamento diretto</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2018, i rimborsi da conto fiscale saranno pagati direttamente ai contribuenti da parte della struttura di gestione del Mef, evitando così il passaggio intermedio delle somme attraverso gli agenti della riscossione.</p> <p>La riduzione dei tempi viene quantificata in circa 20/25 giorni.</p> <p>Le modalità di attuazione saranno disciplinate con decreto del MEF entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</p>
	4-ter	
1	4-quater	<p align="center">Iva: prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri</p> <p>Interpretando in modo autentico l'articolo 12, D.P.R. 633/1972, si specifica che alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri si applica il medesimo trattamento della prestazione principale, che è rappresentato dall'assoggettamento alle aliquote ridotte del 5% e del 10%.</p> <p>Inoltre, si specifica che - fino al 31 dicembre 2016 - le suddette prestazioni sono esenti dall'Iva ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 14, D.P.R. 633/1972.</p>
		<p align="center">Iva: estensione solidarietà al settore dei combustibili per autotrazione</p>

4- quinquies	Esteso l'ambito di applicazione delle disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell'Iva anche al settore dei combustibili per autotrazione.
	<p style="text-align: center;">Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata</p> <p>La norma introduce una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata cui possono avvalersi talune imprese, non residenti in Italia, per la definizione di debiti tributari di una eventuale stabile organizzazione della stessa presente nel territorio dello Stato.</p> <p>Possono beneficiare della procedura le società ed enti non residenti nel territorio dello Stato e che appartengono a gruppi multinazionali, con ricavi consolidati superiori a un miliardo di euro annui e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio italiano per un ammontare superiore a 50 mln di euro annui avvalendosi del supporto di società residenti nello Stato o di stabili organizzazioni in Italia.</p> <p>Si prevede che, avviata l'interlocuzione con l'Agenzia delle entrate, constatata la presenza della stabile organizzazione e individuati i debiti tributari della stessa, il contribuente possa definirli in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Il versamento delle somme dovute sulla base dell'accertamento con adesione, estingue i debiti tributari, mentre le sanzioni amministrative previste sono ridotte alla metà. È quindi disposta la non punibilità del reato di omessa dichiarazione in presenza dell'esatto adempimento del dovuto. Non possono avvalersi della norma in esame le società che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione dell'istanza in esame.</p>
1-ter	<p style="text-align: center;">Modifiche alla disciplina della <i>voluntary disclosure</i></p> <p>Si dispone che la detrazione fiscale dell'imposta pagata all'estero è riconosciuta anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero.</p> <p>Si estende, per le attività oggetto di collaborazione volontaria, l'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni per attività e investimenti all'estero anche all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) e all'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da persone fisiche residenti nel territorio dello stato (Ivafe).</p> <p>Si segnala, inoltre, che sono state modificate le conseguenze dell'insufficiente versamento delle somme dovute. Viene inoltre introdotto un limite all'importo delle somme da versare nelle predette ipotesi.</p>
1-quater	<p style="text-align: center;">Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi (Sanatoria Equitalia)</p> <p>I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto, qualora il contribuente abbia aderito alla procedura di definizione agevolata dei debiti tributari di cui al D.L. 193/2016, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.</p> <p>Si chiarisce che la regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute. Si dispone poi che i rimborsi di imposte e tasse siano</p>

		erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute in relazione alla procedura di definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa.
2-bis		<p style="text-align: center;">Interpretazione autentica in materia di regime dell'Iva per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari</p> <p>Si precisa che nel regime di esenzione previsto dall'articolo 10, comma 1, numero 20, D.P.R. 633/1972 vi rientrano anche i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni.</p> <p>Si fanno salvi, in considerazione dell'incertezza interpretativa, i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti, fino alla data del 24 giugno 2017; non si dà luogo al rimborso dell'Iva erroneamente applicata, né al recupero dell'Iva assolta sugli acquisti erroneamente detratta.</p> <p>Tuttavia gli stessi soggetti dovranno operare la rettifica della detrazione limitatamente ai beni e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, ai sensi della norma che disciplina la rettifica della detrazione nei casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive.</p>
3	comma 1, lettera a)	Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni
	comma 2, lettera a)	Abbassata la soglia per l'apposizione del visto
		In relazione alla compensazione di crediti relativi a imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute alla fonte e Irap, si riduce a 5.000 euro (da 15.000 euro) la soglia di valore annuo della compensazione superata la quale è necessario ottenere la preventiva apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, ovvero la sottoscrizione delle stesse da parte dei revisori per i contribuenti soggetti alla revisione dei conti. Per le <i>start up</i> innovative permane la soglia di 50.000 euro.
	comma 3	Modello F24 per le compensazioni
		Per i soggetti titolari di partita Iva, si estende l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione e indipendentemente dal superamento di una soglia di valore. Il predetto obbligo è esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive nonché ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
	comma 1, lettera b)	Sanzioni in caso di errori nelle compensazioni
	comma 2, lettera a)	Per i casi in cui la compensazione sia effettuata in violazione della disciplina in materia di visto di conformità o di controllo del revisore dei conti, si potenzia l'azione di recupero, da parte dell'Amministrazione finanziaria delle somme relative a compensazioni indebite, con i pertinenti interessi e sanzioni.
	comma 4	Si introduce quindi nell'ambito della disciplina della riscossione coattiva per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, il divieto di utilizzo in compensazione (di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997) dei crediti di imposta per il pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero.

		Per i casi di iscrizione a ruolo delle somme dovute non sarà più consentita la compensazione con posizioni di credito per imposte erariali prevista dall'articolo 31, D.L. 78/2010.
	comma 4- <i>bis</i> , lettera a)	<p style="text-align: center;">Anticipato il momento di utilizzo del credito in compensazione</p> <p>La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (non più quindi dal giorno 16 del mese successivo).</p>
	comma 4- <i>bis</i> , lettera b)	<p style="text-align: center;">Scarto di modelli con compensazioni eccedenti il tetto massimo</p> <p>Si prevede che qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo massimo compensabile il modello F24 debba essere scartato.</p>
4		<p style="text-align: center;">Regime fiscale delle locazioni brevi</p> <p>Si introduce uno specifico regime fiscale per le locazioni brevi, vale a dire i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.</p> <p>Ambito soggettivo Il locatore deve essere una persona fisica che agisce al di fuori dell'esercizio d'impresa; il contratto può essere stipulato anche grazie all'intervento di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici.</p> <p>Individuazione del confine con attività di impresa Con apposito regolamento ministeriale si definiranno i criteri in base ai quali l'attività di locazione soggetta alla disciplina in esame si presume svolta in forma imprenditoriale.</p> <p>Tassazione Per i redditi derivanti da tali contratti, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, è prevista una disciplina <i>ad hoc</i> per il regime opzionale dell'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, la cui aliquota è confermata nella misura del 21%; tale facoltà è riconosciuta anche per i contratti di <i>sub</i> locazione e per quelli di godimento oneroso dell'immobile stipulati dal comodatario.</p> <p>Il ruolo degli intermediari Qualora intervengano soggetti intermediari, questi sono coinvolti nella fase di acquisizione dei dati relativi ai contratti sottoscritti per il loro tramite; la trasmissione dei dati deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da 250 a 2.000 euro).</p> <p>I legami con l'imposta di soggiorno Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo o interviene nel pagamento dei predetti compensi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.</p>
	7- <i>bis</i>	<p style="text-align: center;">Interpretazione autentica sul regime dei soggetti impatriati</p> <p>A maggior chiarimento del comma 4, articolo 16, D.Lgs. 147/2015 chiarisce che i soggetti che hanno optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati, decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno 2 anni.</p>

		In tale ipotesi si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
4-bis		<p style="text-align: center;">Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini</p> <p>Si interviene sulla disciplina delle detrazioni di imposta spettanti in relazione a interventi di miglioramento dell'efficienza energetica nei condomini. Nello specifico, in relazione ai contribuenti che si trovano nella <i>no tax area</i> (pensionati, dipendenti e autonomi) si ampliano le possibilità di cessione delle detrazioni rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si estende, in relazione alla cedibilità, l'arco temporale (si tratta delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021); • si precisa che per la cedibilità della detrazione, la condizione di incapacità deve sussistere nell'anno precedente a quello in cui sono state sostenute le spese per gli interventi; • si consente la cessione del credito anche in favore di soggetti privati diversi dai fornitori (ad esempio banche e intermediari finanziari) con facoltà di successiva cessione. <p>I cessionari beneficiano di un credito d'imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in 10 quote annuali di eguale importo.</p>
5		<p style="text-align: center;">Disposizione in materia di accise sui tabacchi</p> <p>Si dispone un aumento della tassazione sui tabacchi al fine di assicurare un gettito annuo non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni a decorrere dal 2018.</p>
6		<p style="text-align: center;">Disposizioni in materia di giochi</p> <p>Si incrementa la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), R.D. 773/1931 (AWP) portandolo dal 17,5% al 19% dell'ammontare delle somme giocate.</p> <p>Si incrementa anche il PREU per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) (VLT), che passa dal 5,5% al 6% dell'ammontare delle somme giocate.</p> <p>A decorrere dal 1° ottobre 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si incrementa la ritenuta sulle vincite del Lotto, portandola dal 6% all'8%; • aumenta dal 6% al 12% il prelievo, sulla parte della vincita eccedente 500 euro, relativo agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), (VLT); • si raddoppia, dal 6% al 12%, il prelievo sulla parte della vincita eccedente 500 euro, previsto dall'articolo 6 del citato decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, relativamente ai giochi complementari, alle lotterie istantanee e al SuperEnalotto. <p>Si prevedono poi delle deroghe al divieto di trasferimento dei locali per il periodo di proroga delle concessioni scadute.</p>
6-bis		<p style="text-align: center;">Riduzione degli apparecchi da divertimento</p> <p>Si dispone la scansione temporale entro la quale dovrà essere effettuata la riduzione del 30% del numero dei nulla osta di esercizio degli apparecchi <i>new slot</i> (AWP), e alla cui attuazione si provvederà con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio c.a..</p>
7		<p style="text-align: center;">Modifiche all'Ace</p> <p>Riduzione aliquote rendimento nozionale</p> <p>La disposizione si limita a modificare le aliquote da applicare al regime Ace.</p>

		<p>Infatti si prevede che dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5% in luogo del 2,7% attualmente previsto.</p> <p>Viene modificata anche l'aliquota per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 portandola dal vigente 2,3% all'1,6%.</p> <p>Le modifiche suddette si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, quindi dal 2017.</p> <p>Calcolo acconti Ires per il 2017</p> <p>Ai fini dell'imposta sul reddito delle società (Ires) il calcolo dell'acconto 2017 è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni in argomento.</p>																		
8	comma 1	<p style="text-align: center;">Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari</p> <p>Si interviene a modificare la disciplina in materia di riscossione e, in particolar modo, quella sulla espropriazione immobiliare, contenuta nell'articolo 76, D.P.R. 602/1973. La finalità è quella di precisare che il valore da considerare ai fini della procedibilità dell'espropriazione è quello complessivo "dei beni" e non del singolo bene.</p> <p>Secondo la previgente disciplina, il concessionario non può procedere all'espropriazione se il valore del bene, determinato ai sensi di legge e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo di 120.000 euro.</p> <p>La modifica, ampliando l'ambito oggettivo di riferimento (i beni) aumenta le possibilità di espropriazione.</p>																		
	comma 1-bis	<p style="text-align: center;">Conservazione della validità di atti</p> <p>Si introducono nuove possibilità di conferma di atti pubblici o scritture private autenticate tra vivi, nulli per mancanza di elementi richiesti dalla legge (identificazione catastale dell'immobile urbano, riferimento alle planimetrie depositate in catasto, dichiarazioni circa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie ovvero l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale).</p> <p>Se la mancanza dei predetti elementi non sia dipesa dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto, una delle parti contraenti può confermare l'atto nullo mediante atto successivo redatto nella medesima forma del precedente e che rechi l'indicazione delle formalità omesse.</p> <p>L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, D.Lgs. 23/2011; quindi, è esente dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e soggetto a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.</p>																		
9		<p style="text-align: center;">Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'Iva e delle accise</p> <p>Vengono rimodulate le aliquote Iva come segue:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fino 2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ridotta</td> <td>10%</td> <td>11,5%</td> <td>12%</td> <td>13%</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>Ordinaria</td> <td>22%</td> <td>25%</td> <td>25,4%</td> <td>24,9%</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> <p>È rinviata al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'aumento dell'aliquota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'Accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo; • del gasolio usato come carburante; 		Fino 2017	2018	2019	2020	2021	Ridotta	10%	11,5%	12%	13%	13%	Ordinaria	22%	25%	25,4%	24,9%	25
	Fino 2017	2018	2019	2020	2021															
Ridotta	10%	11,5%	12%	13%	13%															
Ordinaria	22%	25%	25,4%	24,9%	25															

		in modo tale da assicurare per l'anno 2019 e per ciascuno degli anni successivi maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.
9-bis		<p style="text-align: center;">Indici sintetici di affidabilità fiscale</p> <p>La disposizione disciplina l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi ultimi con l'Amministrazione finanziaria; si precisa che dall'attuazione delle disposizioni volte a implementare la nuova disciplina non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Detti indici rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentirgli l'accesso al regime premiale.</p> <p>In via sintetica viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo di imposta per il quale sono applicati; le eventuali integrazioni, correlate anche a modifiche normative e ad andamenti economici e di mercato sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno biennale; • i contribuenti destinatari degli indici dichiarano dati economici, contabili e strutturali rilevanti per la loro applicazione; • l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati in argomento; inoltre rende disponibili gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici; • non si applicano gli indici nei periodi d'imposta in cui il contribuente ha iniziato o cessato l'attività o si trova in condizioni di non normale attività o dichiara ricavi di ammontare superiore al limite che sarà stabilito con decreto di approvazione o revisione dei relativi indici. Ulteriori casi di esclusione dell'applicabilità potranno essere individuati con Decreto Ministeriale; • con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una Commissione di esperti, svolgenti attività a titolo gratuito e senza rimborso delle spese eventualmente sostenute, con funzioni consultive; • per i periodi in cui trovano applicazione gli indici i contribuenti possono integrare i redditi non risultanti dalle scritture contabili per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Queste ulteriori componenti positive rilevano ai fini delle imposte dirette e dell'Irap e determinano un maggior volume di affari ai fini dell'Iva (con aliquota media). Per tali integrazioni non sono dovute sanzioni e interessi a condizione che il versamento venga effettuato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi; • in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale sono riconosciuti dei benefici (regime premiale) che possono riassumersi in esoneri dall'apposizione dei visti di conformità per compensazione di crediti o rimborsi Iva entro un certo importo, esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative, esclusione di accertamenti basati su presunzioni semplici nonché della determinazione sintetica del

	<p>reddito, anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento da parte degli uffici amministrativi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegato il regime premiale; • l'Agenzia delle entrate e il Corpo della GdF, ognuno nell'ambito della propria attività di controllo, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici; • alla società a cui è stata affidata l'elaborazione degli studi di settore si affida anche l'elaborazione degli indicatori in parola; • si prevedono sanzioni in caso di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici o di comunicazione inesatta o incompleta. L'Agenzia delle entrate prima della contestazione delle violazioni mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso al fine di permettergli di correggere spontaneamente gli errori commessi; di questo comportamento si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. Nei casi di omissione della comunicazione l'Agenzia delle entrate può procedere, previo contraddittorio, all'accertamento induttivo dell'imposta sui redditi, dell'Irap e dell'Iva; • le norme in tema di parametri e studi di settore cessano di avere effetto a decorrere dai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Le norme riferite agli studi di settore si intendono riferite anche agli indici.
9-quater	<p style="text-align: center;">Compensazione cartelle con crediti P.A.</p> <p>Si estende al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della P.A..</p>
10	<p style="text-align: center;">Reclamo e mediazione</p> <p>Si estende l'ambito applicativo dell'istituto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a 50.000 euro, rispetto alla precedente soglia di 20.000 euro.</p> <p>Si escludono dall'ambito della mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali della UE. Le nuove norme trovano applicazione agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Si prevede, inoltre, che anche i rappresentanti dell'agente della riscossione i quali concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondano solo in caso di dolo, in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica.</p>
11	<p style="text-align: center;">Definizione agevolata delle controversie tributarie</p> <p>Oggetto</p> <p>Si introduce la possibilità di definire, con modalità agevolate, le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate.</p> <p>Ciascun ente territoriale potrà definire, entro il 31 agosto 2017, l'applicazione delle disposizioni in commento alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. Sono interessate dalla procedura tutte le liti pendenti nell'ambito della giurisdizione tributaria, in ogni stato e grado di giudizio, anche di Cassazione o a seguito di rinvio. Sono ammesse le liti per le quali il ricorso sia già stato notificato alla controparte entro la data del 24 giugno 2017 e per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione. Non possono essere definite le controversie concernenti,</p>

	<p>anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE, l'Iva riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.</p> <p>Il costo della definizione</p> <p>La definizione ha luogo con il pagamento di tutti gli importi, indicati nell'atto impugnato, che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora non più dovuti. Qualora la controversia riguardi i soli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, la definizione ha luogo con il pagamento del 40% degli importi in contestazione.</p> <p>Modalità di versamento</p> <p>Si prevede la possibilità di rateizzare le somme dovute per la definizione, secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di 3 rate. Non sono rateizzabili gli importi fino a 2.000 euro.</p> <p>Il termine per il pagamento è fissato:</p> <ul style="list-style-type: none">• prima rata (40% del dovuto) o del totale: 30 settembre 2017;• seconda rata (ulteriore 40% del dovuto): 30 novembre 2017;• terza e ultima rata (20% del dovuto): 30 giugno 2018. <p>Nell'ambito di applicazione della norma rientrano anche le controversie tributarie aventi a oggetto i carichi affidati all'agente della riscossione, definibili con la rottamazione delle cartelle.</p> <p>Qualora gli importi dovuti rientrino nell'ambito di applicazione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, il contribuente può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella della rottamazione. In tal caso la definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata.</p> <p>Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.</p> <p>Si chiarisce che dagli importi dovuti per la definizione delle controversie vanno scomputati quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la rottamazione delle cartelle.</p> <p>Istanza di definizione</p> <p>In presenza di autonome controversie, per accedere alla misura in commento occorrerà presentare una distinta domanda di definizione, entro il 30 settembre 2017, esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma, si precisa, si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.</p> <p>Effetti della definizione</p> <p>In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore del decreto.</p>
--	--

	<p>Le controversie definibili sono sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.</p> <p>Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l'ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2018.</p> <p>Per le controversie definibili sono sospesi per 6 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 fino al 30 settembre 2017.</p> <p>Diniego di definizione</p> <p>Il diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Si consente l'impugnazione del diniego entro 60 giorni, dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo.</p> <p>Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Si prevede quindi che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.</p> <p>Nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, la stessa giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.</p> <p>Provvedimenti attuativi</p> <p>Si fa rinvio a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'adozione delle modalità di attuazione delle norme in esame. Tali modalità devono garantire il riversamento alle Regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'Irap e all'addizionale regionale Irpef, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, D.Lgs. 68/2011.</p>
12-bis	<p style="text-align: center;">Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere</p> <p>Si introducono modifiche alle regole che disciplinano il credito d'imposta in favore delle strutture ricettive turistico – alberghiere. Si prevede che il credito di imposta sia riconosciuto anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto dell'investimento prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.</p> <p>In particolare, rispetto alla disciplina vigente, la novella:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elimina il limite costituito da una quota (pari al 10%) delle risorse stanziare per il credito di imposta in parola destinabili a spese relative a ulteriori interventi, compresi l'acquisto di mobili e componenti d'arredo; • elimina il vincolo per cui detti acquisti debbano essere destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia da parte delle imprese alberghiere; permane la condizione per accedere all'agevolazione per cui detti beni non possono essere destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;

		<ul style="list-style-type: none"> • allunga il periodo di tempo per cui vige la condizione che, per poter beneficiare del credito di imposta, non è consentito cedere a terzi o destinare a finalità estranee all'impresa i beni oggetto degli investimenti, facendolo slittare dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è effettuata la ristrutturazione all'ottavo periodo d'imposta successivo.
13- <i>quater</i>		<p style="text-align: center;">Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi</p> <p>La norma sospende, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il conio delle monete da 1 a 2 centesimi destinando i relativi risparmi di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.</p>
35		<p style="text-align: center;">Misure urgenti in tema di riscossione di enti locali</p> <p>Si prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali rientranti nell'elenco Istat e delle società da esse partecipate, e non più solo i Comuni, le Province e le società da essi partecipate.</p> <p>A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali predette possano deliberare di affidare all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'attività di riscossione, spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate. Non è più consentito l'affidamento di attività di accertamento e liquidazione.</p> <p>È fatta salva la normativa (prevista dall'articolo 17, commi 3-<i>bis</i> e 3-<i>ter</i>, D.Lgs. 46/1999) che consente al Mef di autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle Spa a partecipazioni pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.</p> <p>Si prevede una nuova modalità di versamento spontaneo delle entrate tributarie e delle entrate diverse da quelle tributarie dei Comuni e degli altri enti locali, mediante conti correnti postali intestati all'ente impositore (in aggiunta al versamento su conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, F24 o strumenti di pagamento elettronici).</p>
43		<p style="text-align: center;">Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi</p> <p>Si introducono alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016 (commi 1 e 2).</p>
43- <i>quater</i>		<p style="text-align: center;">Semplificazioni degli adempimenti dichiarativi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati dal 24 agosto 2016</p> <p>I titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato, residenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, D.L. 189/2016 possono adempiere agli obblighi dichiarativi con le modalità di cui all'articolo 51-<i>bis</i>, D.L. 69/2013.</p>
44		<p style="text-align: center;">Proroga incentivi per investimenti in zone del sud Italia</p> <p>Si proroga al 31 dicembre 2019 il termine entro cui è possibile beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interessati dai recenti eventi sismici nelle percentuali più favorevoli previste dall'articolo 18-<i>quater</i>, D.L. 8/2017.</p> <p>Si ricorda che l'articolo 1, comma 98 e ss., L. 208/2015 ha disciplinato un credito d'imposta in favore delle imprese che investono in beni strumentali nuovi, effettuati tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). I soggetti che intendono avvalersi</p>

		dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate che, eseguite le verifiche di legge, autorizza la fruizione del credito d'imposta.
46		<p style="text-align: center;">Zona Franca Urbana Sisma centro Italia</p> <p>Comuni del Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo: sisma 2016 Si istituisce e disciplina una zona franca urbana ai sensi della L. 296/2006 nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'Irap, alle condizioni di legge, nonché dell'esenzione degli immobili strumentali all'esercizio di attività economiche dalle imposte municipali e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. La fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie è possibile entro il limite di risorse stanziato.</p> <p>Comuni Abruzzo: sisma 2017 Si prevede poi che la zona franca comprenda anche i comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 elencati nell'allegato 2-bis, D.L. 189/2016. Le esenzioni spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale in tali Comuni e che hanno subito nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione del fatturato pari ad almeno il 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti <i>de minimis</i>, e del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti <i>de minimis</i> nel settore agricolo. Si fa quindi rinvio, per l'attuazione degli interventi in commento, alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013 che trovano applicazione alle fattispecie in esame, in quanto compatibili.</p>
46- quater	comma 1	<p style="text-align: center;">Incentivi per l'acquisto di case antisismiche</p> <p>L'articolo aggiunge il comma 1-septies, articolo 16, D.L. 63/2013 in materia del c.d. sisma <i>bonus</i>. La disposizione prevede che qualora gli interventi di ristrutturazione di cui al comma 1-quater siano realizzati in zone classificate a "rischio sismico 1" e prevedano la demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica ove possibile, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni di imposta di cui al primo e secondo periodo del citato comma 1-quater spettano all'acquirente nella rispettiva misura del 75% e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare e comunque entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati con facoltà di successiva cessione del credito. È esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.</p>

46-sexies		<p align="center">Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012</p>
		<p>Si prorogano le agevolazioni per le zone franche urbane istituite nei centri storici di alcuni Comuni della Lombardia, colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.</p>
56		<p align="center">Patent box</p> <p>Il presente articolo modifica la vigente disciplina del <i>patent box</i> escludendo i marchi dalla categoria dei beni agevolabili e includendo, invece, nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarità.</p> <p>In tale ultimo caso si intende ricomprendere nell'ambito dell'agevolazione quei beni che non possono esser separati ai fini della determinazione del reddito agevolabile in parola. Disciplina poi la decorrenza delle nuove disposizioni e stabilisce che le stesse si applichino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016, • per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi anche in tal caso per le opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016. <p>Scopo delle citate norme di decorrenza è quello di uniformare il regime previsto per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare con quello relativo ai soggetti per i quali non si verifica tale condizione; ed infatti per tutti le nuove norme si applicano per le opzioni successive al 31 dicembre 2016 (quindi dal 2017).</p> <p>Le disposizioni previgenti alle modifiche operate dal presente articolo continuano ad applicarsi ma non oltre il 30 giugno 2021, per le sole opzioni esercitate nei primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014 (pertanto negli anni 2015 e 2016). Si fa quindi rinvio a un Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'adozione delle disposizioni di revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2015, recante le disposizioni attuative del regime agevolativo del <i>patent box</i>, al fine di coordinare la normativa in esso contenuta con le nuove norme in commento, nonché di stabilire le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.</p> <p>In relazione illustrativa si legge che scopo delle modifiche in esame è quello di allineare la vigente disciplina del <i>patent box</i> alle linee guida Ocse nel documento <i>Action 5</i>. In particolare, a livello comunitario, i marchi d'impresa sono esclusi dal regime agevolativo in esame e pertanto il regime italiano si presenta difforme rispetto ai dettami europei.</p> <p>In tal senso, il paragrafo 63 dell'<i>Action 5</i> prevede che non si sarebbe potuto più accedere a regimi agevolativi difformi a partire dal 30 giugno 2016.</p>
57-ter		<p align="center">Incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili</p> <p>Si proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato entro il 31 dicembre 2016, e che intendono beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, devono comunicare al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio</p>

		dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui ai citati commi.
58		<p style="text-align: center;">Iri: fiscalità del <i>plafond</i> all'uscita dal regime</p> <p>Viene specificato che, in caso di fuoriuscita dal regime opzionale dell'imposta sul reddito di impresa (Iri) anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate da riserve di utili - formati nei periodi di imposta in relazione ai quali ha trovato applicazione il regime opzionale - concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci entro i limiti in cui dette somme sono state assoggettate alla tassazione separata propria del regime. Ai predetti soggetti è riconosciuto un credito di imposta in misura pari all'imposta assolta.</p>
59		<p style="text-align: center;"><i>Transfer pricing</i></p> <p>Sostituendo il comma 7, articolo 110, Tuir, si abbandona il metodo di determinazione del prezzo secondo il criterio del "valore normale" a favore dell'applicazione del criterio della determinazione del prezzo secondo condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, qualora da ciò ne derivi un aumento del reddito. Lo stesso criterio trova applicazione anche nel caso di diminuzione del reddito, ma solo qualora ricorrano le condizioni espressamente previste nell'articolo 31-<i>quater</i>, D.P.R. 600/1973, introdotto ex novo dal presente articolo.</p> <p>Il nuovo articolo 31-<i>quater</i> prevede che le rettifiche in diminuzione del reddito, derivanti dalla disciplina in argomento, possono essere riconosciute nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi; • a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti; • a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Qualora ne ricorrano i presupposti il contribuente avrà facoltà di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui sopra. <p>Le condizioni suddette risultano effettivamente più ampie rispetto a quelle previgenti che ammettevano le variazioni in diminuzione del reddito solo nel caso di procedure amichevoli tra Stati.</p>
60		<p style="text-align: center;">Proventi da partecipazioni a società, enti o Oicr di dipendenti e amministratori</p> <p>Si disciplina il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione nelle società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) da parte di dipendenti e amministratori (compresi i soggetti delegati alla gestione e quelli con funzioni di advisor) di tali soggetti.</p> <p>Si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se presentano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti, gli amministratori ovvero i consulenti, detentori di tali azioni, quote o strumenti finanziari privilegiati,

	<p>comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'Oicr o, nel caso di società o enti, del patrimonio netto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari privilegiati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e a un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo; • le quote o azioni privilegiate sono detenute dai dipendenti, amministratori e consulenti o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione. <p>Ai fini della determinazione dell'esborso effettivo utile per il raggiungimento della soglia minima di capitale (indicata nel citato 1%) deve tenersi conto anche dell'ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione degli strumenti finanziari in parola e nel caso di soggetti non residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione qualora questi fossero stati residenti in Italia. Ai fini della determinazione della citata soglia si considera anche l'ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati.</p> <p>Le disposizioni si applicano ai proventi derivanti dalla partecipazione a Oicr, società o enti che siano comunque residenti o istituiti nel territorio dello Stato, ovvero, anche in quelli residenti in altri Stati, ma a condizione che questi ultimi consentano un adeguato scambio di informazioni con le autorità italiane.</p> <p>Infine, il regime fiscale in argomento si applicherà solo ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che siano corrisposti a decorrere dall'entrata in vigore del decreto.</p>
60- quinquies	<p style="text-align: center;">Esclusione delle forme di previdenza complementare dal <i>bail-in</i></p> <p>Si esclude l'ammissibilità di azioni dei creditori del depositario o del <i>sub</i>-depositario o nell'interesse degli stessi sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositate a qualsiasi titolo presso il depositario stesso.</p>
65- bis	<p style="text-align: center;">Modifiche al Testo Unico sull'edilizia</p> <p>Si modifica il comma 1, lettera c), articolo 3, D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia), che disciplina la definizione degli interventi edilizi relativi agli "<i>interventi di restauro e di risanamento conservativo</i>".</p> <p>Infatti, ora tali interventi - rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere – consentano, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.</p>
67	<p style="text-align: center;">Entrata in vigore</p> <p>La legge di conversione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; quindi, dal 24 giugno 2017 sono in vigore le modifiche apportate nell'<i>iter</i> parlamentare.</p>

	Restano invece in vigore del 24 aprile 2017 le disposizioni originariamente contenute nel decreto legge e non oggetto di modifiche in sede di conversione.
--	--

5) Crediti IVA Trimestrali: aggiornato il modello IVA TR

Con provvedimento n. 124040 del 4 luglio 2017 l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello TR con le relative istruzioni, da utilizzare dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al secondo trimestre del 2017.

La novità contenuta attiene l’obbligo di apporre il visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito, per i soli contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro annui.

Ne deriva la seguente situazione per quanto concerne la richiesta in compensazione dei crediti Iva trimestrali:

Compensazione orizzontale	
Fino a 5.000 euro	è sufficiente la barratura del presupposto che legittima la richiesta
Superiore a 5.000 euro	con apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo

L’utilizzo del credito Iva trimestrale fino a 5.000 euro è possibile dalla data di presentazione telematica del modello Iva TR.

Il superamento del limite di 5.000 euro è riferito all’ammontare complessivo dei crediti Iva trimestrali maturati nel 2017 e comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i crediti Iva a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello Iva TR.

Il limite di 5.000 euro è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012.

Il nuovo modello dovrà essere impiegato a partire dal mese di luglio per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel secondo trimestre del 2017: il termine di presentazione scade il 31 luglio 2017.

Nulla è cambiato per quanto riguarda la richiesta del credito Iva trimestrale a rimborso.

6) Le agevolazioni agli autotrasportatori per il 2016

Anche per il periodo d’imposta 2016 in sede di redazione del modello Redditi 2017 saranno applicabili le specifiche agevolazioni previste per il settore dell’autotrasporto. A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa pubblicato in data 4 luglio 2017.

Si evidenzia che, rispetto allo scorso anno, tali misure sono rimaste invariate. In particolare gli autotrasportatori possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

- il recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
- la deduzione forfetaria di spese non documentate,
- la deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t.

Prima di esaminare separatamente e con maggior dettaglio le fattispecie agevolative si ricorda che gli autotrasportatori possono usufruire anche della deduzione per le trasferte dei dipendenti di cui all’articolo 95, comma 4, Tuir, il quale prevede, in alternativa alla deduzione delle

spese sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, la deduzione di un importo giornaliero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a:

- 59,65 euro ovvero
- 95,80 euro per le trasferte all'estero.

In questo caso non rileva né la forma giuridica né la tipologia di tenuta della contabilità dell'impresa utilizzatrice.

La deduzione va riportata nel modello unico quadri G o F; essa non corrisponde (e quindi non va confusa) alla ulteriore deduzione Irap prevista per le imprese di autotrasporto merci di cui all'articolo 11, comma 1-*bis*, D.Lgs. 446/1997.

Recupero del contributo al SSN

L'articolo 1, comma 103, L. 266/2005 ha stabilito il recupero in compensazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Il credito potrà essere utilizzato nel modello F24 per compensare le altre imposte da versare, il codice tributo da utilizzare è il 6793, anno di riferimento 2017.

Anche per il 2016 l'importo massimo compensabile è pari al premio versato con un massimo di 300 euro per veicolo. Occorre ricordare che l'utilizzo in compensazione delle somme in esame non concorre al limite di 700.000 euro di cui articolo 25, D.Lgs. 241/1997.

Il credito di imposta per il recupero del SSN non costituisce reddito per le imprese ne concorre alla determinazione del valore della produzione Irap. Esso va riportato in apposita sezione del quadro RU del modello Redditi per il 2016 (Redditi 2017). In particolare nell'RU occorre indicare il credito spettante, l'ammontare utilizzato e l'eventuale credito "riversato" se utilizzato in eccesso (è il caso del ravvedimento operoso).

L'agevolazione è utilizzabile sia per le imprese di autotrasporto merci conto terzi che conto proprio.

Deduzione forfetaria di spese non documentate

Per il trasporto di merci effettuato per conto terzi personalmente dall'imprenditore, ovvero dai singoli soci di società di persone, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate secondo il dettato dell'articolo 66, comma 5, Tuir.

Possono applicare tale deduzione le sole imprese in contabilità semplificata ovvero in contabilità ordinaria ma per opzione, la deduzione non è usufruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo.

Tali deduzioni ammontano a:

- 17,85 euro per i trasporti all'interno del comune in cui ha sede l'impresa;
- 51,00 euro per i trasporti oltre il comune ove ha sede l'impresa.

Occorre ricordare che le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi se l'imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all'interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).

Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri G (RG22 codici 16 e 17) o F (RF55 codici 43 e 44) del modello Redditi (a seconda che l'impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria). A tal fine l'autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati (data - destinazione) e dei

documenti di trasporto utilizzati (le copie dei DDT vanno conservate fino al quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t

Il citato comma 5 dell'articolo 66, Tuir prevede anche una ulteriore deduzione a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi in contabilità semplificata, prevista in misura forfettaria annua di 154,94 euro, in riferimento ad ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (anche *leasing*) e utilizzato nell'attività d'impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va ragguagliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfettaria per spese non documentate e va riportata nel quadro G del modello Redditi.

7) Split payment – ulteriori chiarimenti

Nella circolare mensile dello scorso giugno abbiamo evidenziato come l'articolo 1, D.L. 50/2017 abbia modificato a decorrere dal 1° luglio 2017 l'ambito applicativo dello split payment di cui all'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, a cui si rimanda integralmente.

Il meccanismo impositivo della scissione dei pagamenti prevede che l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dal soggetto acquirente (Pubblica Amministrazione o società) direttamente all'Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

In questa sede si intendono offrire alcuni chiarimenti in seguito all'emanazione, da parte del MEF, del decreto contenente le specifiche disposizioni attuative ed in seguito a specifici quesiti ricevuti dai Clienti.

Ambito soggettivo

Al fine di identificare i clienti rientranti nelle casistiche di cui sopra, non sempre facilmente individuabili, sarà possibile, nei casi dubbi e così come previsto dal comma 1-quater dell'articolo 1, D.L. 50/2017, richiedere all'acquirente/committente l'emissione di una dichiarazione/documento attestante la propria riconducibilità ai soggetti cui si applica il meccanismo dello split payment. Si propone di seguito un fac simile di richiesta da inviare ai propri clienti.

Spettabile,

In relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1-quater, D.L. 50/2017 convertito in legge il 14/06/2017 che prevede l'estensione della applicazione della scissione dei pagamenti (*split payment*), siamo con la presente a chiederVi di volerci comunicare formalmente l'eventuale inclusione della Vostra spett.le società in una delle categorie ricomprese nel D.L. in oggetto per le quali è prevista ed obbligatoria l'applicazione dello *split payment*.

In caso positivo Vi chiediamo di farci pervenire la comunicazione ufficiale entro e non oltre il a mezzo pec all'indirizzo

Cordiali saluti

Si segnala che sul sito Internet del MEF sono disponibili gli elenchi provvisori dei soggetti destinatari del meccanismo in esame (al link sottostante), a cui far riferimento anche per i controlli di cui sopra nonché per una verifica circa l'inserimento o meno della propria società.

http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.n.-50_2017/

Ambito oggettivo

Continuano ad essere escluse dall'ambito applicativo dello split payment, fra le altre, le operazioni:

- non documentate da fattura;
- soggette a reverse charge (ossia le operazioni per le quali il cessionario o committente è debitore d'imposta);
- soggette a regimi speciali di determinazione dell'IVA (es. regime monofase dell'editoria ex art. 74 del DPR 633/72, regime del margine ex artt. 36 ss. del DL 41/95, ecc.).

Per effetto delle novità commentate la fattura emessa in split payment acquisterà quindi la seguente forma (per completezza si fa l'esempio del professionista soggetto a ritenuta d'acconto).

<i>MARIO ROSSI</i>	
<i>Dottore commercialista -Revisore legale</i>	
Spett.le	Spa
Verona, Via	
P Iva	
	Verona, 1 luglio 2017
Fattura n./2017	
Competenze per la redazione	
Compenso lordo	971,90
Contributo integrativo 4%	38,88
Iva	222,35
TOTALE FATTURA	<u>1.233,13</u>
Ritenuta d'acconto	- 194,38
Iva a Vs. carico ex articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972	- 222,37
Netto a pagare	816,40
Operazione con "scissione dei pagamenti" ex articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972	

Modalità di emissione della fattura

Il cedente o prestatore che effettua operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o delle società di cui all'art. 17-ter co. 1 e 1-bis del DPR 633/72 è tenuto ad emettere la fattura:

- in formato elettronico, ai sensi dell'art. 1 co. 209 della L. 244/2007, se il soggetto acquirente è una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/2009;
- alternativamente, in formato cartaceo o elettronico, se il soggetto acquirente è una società di cui all'art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72.

Vi possono quindi essere dei casi in cui, anche se non vi è obbligo di fattura elettronica in quanto non si tratta di operazioni effettuate verso Pubblica Amministrazione, è invece vigente il regime dello split payment.

8) Cessione del credito per le detrazioni maggiorate sulle parti comuni condominiali

I provvedimenti n. 108572 e n. 108577 dell'Agenzia delle entrate dello scorso 8 giugno 2017 hanno individuato le modalità con le quali i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti per interventi effettuati sulle parti comuni condominiali possono cedere il credito corrispondente alla predetta detrazione in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi e di altri soggetti terzi (eccezion fatta per istituti di credito e Pubbliche Amministrazioni). Trattasi dei provvedimenti attuativi delle novità introdotte dal 1° gennaio 2017 dalla Legge di Stabilità (L. 232/2016). Il credito può essere ceduto da tutti i condomini teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta (quindi, sia soggetti "capianti" sia "incapienti").

Gli interventi oggetto dei provvedimenti sono quelli finalizzati:

- all'adozione di misure antisismiche (detrazione ripartita in 5 quote annuali del 75% delle spese sostenute se comportanti una riduzione del rischio sismico ad una classe inferiore di rischio ovvero dell'85% se comportanti una riduzione a due classi inferiori di rischio). In questo caso la detrazione spetta con una soglia di spesa pari a 96.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari di cui si compone il condominio;
- alla riqualificazione energetica dell'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda ed al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva conseguendo almeno la qualità media definita dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (detrazione ripartita in 10 quote annuali del 70% delle spese sostenute nel primo caso e del 75% delle spese sostenute nel secondo caso). In questi casi la detrazione spetta con una soglia di spesa pari a 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari di cui si compone il condominio.

La possibilità di cedere la detrazione Irpef/Ires riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese, compresi coloro che non potrebbero fruire della detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. I cessionari del credito possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni. Gli interventi che danno diritto alle detrazioni possono essere effettuati fino al 31 dicembre 2021.

Il credito d'imposta cedibile da parte del condomino è determinato sulla base della intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, ripartita secondo i criteri approvati dalla assemblea o sulla base dell'intera spesa sostenuta dal condomino nel periodo di imposta e pagata dal condomino ai fornitori, per la parte non ceduta sotto forma di credito.

Per effettuare la cessione del credito i condomini, se i dati della cessione non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all'amministratore di condominio entro il 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento l'avvenuta cessione del credito indicando anche i dati anagrafici del cessionario e l'accettazione della cessione. L'amministratore di



condominio, a sua volta, comunicherà all'Agenzia delle Entrate telematicamente entro il 28 febbraio dell'anno successivo (ai sensi del D.M. 1° dicembre 2016, attuato con il provvedimento n. 19969/2017) i dati del soggetto beneficiario della detrazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati